COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE MARIA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 167

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BARTOLE: Ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia (1021). 167

PRESIDENTE . 167, 168, 171, 172, 173, 174

BARBERI, *Relatore* . 167, 171, 172, 173, 174

MESSINETTI 169

BARTOLE 169, 172

GASCO 169, 170, 171, 173

MONASTERIO 170, 171

DE PASCALIS 170, 172

DE LORENZO 170, 171

CAPUA 171, 172

PASQUALICCHIO. 171

BEMPORAD 172, 174

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 172, 173

Sull'ordine dei lavori:

ALBONI 174

PERINELLI 174

MONASTERIO 174

BIAGINI 174

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 174

Votazione segreta:

PRESIDENTE 174

La seduta comincia alle 17.

BARTOLE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Buffone, Gennai Tonietti Erisia e Lattanzio.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bartole: Ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia (1021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bartole: « Ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia ».

Il relatore onorevole Barberi ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BARBERI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando discutemmo in questa sede la modifica dell'articolo 20 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, fu proposto dal collega Bartole di inserire una norma di carattere generale secondo cui, laddove le disposizioni di legge parlano di laurea in chimica e farmacia, si dovesse intendere laurea in farmacia, giacché con regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, venne soppresso

il corso di laurea in chimica e farmacia ed istituito il corso di laurea in farmacia.

In quella sede io stesso, che ero relatore di quella proposta di legge (che trattava un argomento specifico e cioè la « modifica dell'articolo 20 della legge 26 febbraio 1963, n. 441 »), ritenni che sarebbe stato fuori luogo inserire nell'esame di una proposta particolare una norma di carattere generale. Anzi, suggerii al collega Bartole di farsi promotore di una apposita iniziativa legislativa, in cui venisse aggiornata la situazione, in relazione all'abolizione del corso di laurea in chimica e farmacia e all'istituzione della laurea in farmacia.

Il collega Bartole, sollecitamente, ha accolto l'istanza della Commissione e ha presentato una proposta di legge, in cui sottolinea l'opportunità di sostituire in tutte le norme legislative e regolamentari il possesso della laurea in farmacia come titolo per essere ammessi ai concorsi, laddove ieri si parlava di laurea in chimica e farmacia.

Si tratta, in sostanza, di definire la posizione dei laureati in farmacia e di inserirli quindi tra i possibili candidati a determinati concorsi.

Ho esaminato le varie norme legislative e regolamentari che peraltro accuratamente sono riportate nella relazione che accompagna la proposta di legge e debbo concludere che, in verità, non vi è nessuna ragione di estromettere i laureati in farmacia dalla possibilità di adire ai concorsi per le varie attività in cui ieri erano ammessi i laureati in chimica e farmacia.

Qualche perplessità, non vi nascondo, ho avuto in relazione all'articolo 85 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, che si riferisce ai concorsi per i laboratori provinciali di igiene e profilassi. Se si fosse trattato di concorsi per soli titoli, le mie perplessità si sarebbero concluse con una risposta negativa; ma, poiché si tratta di concorsi per titoli ed esami, in cui i titoli rappresentano un'aliquota modesta in rapporto al punteggio delle prove d'esame, anche per quanto riguarda questo settore non vi è motivo di escludere i laureati in farmacia. Saranno poi le prove di esame a dimostrare se costoro hanno approfondito le nozioni di chimica analitica, di chimica organica ed inorganica, di fisica, ecc. Comunque, allargare la rosa dei candidati, in un momento in cui a questi concorsi partecipano sempre meno concorrenti, ritengo sia un motivo che possa farci decidere in senso positivo per l'approvazione del progetto di legge in discussione.

Il collega onorevole Bartole, già in precedenti discussioni, aveva sottolineato che gli studenti in farmacia per la maggior parte frequentano e superano gli esami di chimica bromatologica. È questo un dato di fatto da tener presente nel consigliarci l'approvazione di questa norma, anche se la chimica bromatologica è materia complementare vuoi per il corso di laurea in chimica, vuoi per quello in farmacia; e, trattandosi di materia complementare, può essere prescelta o meno dagli studenti universitari. Ma sta di fatto che una indagine fatta tra i colleghi di varie università mi ha confermato che, in realtà, gli studenti in farmacia, quasi tutti, affrontano, pur trattandosi di materia complementare, l'esame di chimica bromatologica.

Accanto alle norme citate dal proponente nella relazione che accompagna la proposta di legge, io citerei anche la legge 1° ottobre 1951, n. 1084, relativa alla direzione di aziende speciali per l'esercizio della farmacia. Evidentemente, trattandosi della direzione di una azienda speciale per l'esercizio di farmacia, il laureato in farmacia ha pieno titolo per poter concorrere. Vorrei osservare che anche in questa legge, che pure è del 1951, si parla ancora di laureati in chimica e farmacia, il cui corso di studi, come ho avuto più volte occasione di ricordare, più non esiste dal lontano 1935.

Per tutte le norme citate dal proponente, con l'aggiunta di quella di cui alla legge 1° ottobre 1951, n. 1084, mi dichiaro favorevole all'inserimento della laurea in farmacia fra i titoli validi per partecipare ai concorsi per i quali è richiesto il possesso della già denominata laurea in chimica e farmacia.

Mi riservo, comunque, di presentare un emendamento, inteso a precisare che ai concorsi, uffici e impieghi, per i quali sia prescritto il possesso della laurea in chimica e farmacia, siano ammessi, oltre i laureati in farmacia, anche i laureati in chimica. Questo perché, in alcune delle norme regolamentari citate si fa riferimento solamente alla laurea in chimica e farmacia, e non alla laurea in chimica; se noi sostituiamo questa dizione con quella di « laurea in farmacia » verremmo ad escludere i laureati in chimica, mentre pare al sottoscritto che non vi sia motivo per non consentire la partecipazione ai concorsi dei laureati in chimica accanto a quelli in farmacia.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Barberi per la competenza con cui ha svolto la sua relazione.

Poiché la I Commissione Affari costituzionali, investita dell'esame della proposta di legge per la espressione del parere, ha lasciato decorrere i termini senza adottare alcuna deliberazione, si intende che essa non abbia voluto avvalersi della facoltà concessale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MESSINETTI. Io ho delle perplessità, nel senso che non in tutti i concorsi la laurea in farmacia equivale alla laurea in chimica e farmacia. Un caso del genere è stato ricordato proprio ora dal collega relatore, a proposito dei concorsi relativi ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, per l'accesso ai quali mi sembra ovvio si debba possedere la laurea in chimica.

Vi è, poi, un'altra questione. Il relatore afferma che non si tratta di concorso per soli titoli, ma di concorso per titoli ed esami; il fatto è che, comunque, noi diamo la possibilità di partecipare ad un determinato concorso a chi, effettivamente, non ne avrebbe titolo.

Io sono perplesso. A meno che non mi si convinca che la laurea in farmacia, per tutti i concorsi, equivale alla vecchia laurea in chimica e farmacia, io ritengo che occorrerebbe fare alcune discriminazioni. Per esempio, è forse il caso di dire che i farmacisti possono partecipare ai concorsi, per i quali è sufficiente la laurea in farmacia. D'altronde, noi sappiamo come vanno i concorsi. Basta una raccomandazione un pochino più forte ed il farmacista vince il concorso che magari non riesce a vincere il chimico.

BARTOLE. Vorrei dare alcuni chiarimenti ai colleghi. Ho già detto come, nella relazione, poteva essermi sfuggita qualche norma, soprattutto di quelle che occorre andare a ricercare in circolari e disposizioni, che logicamente non sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Quindi, opportunamente, il collega Barberi ha completato l'elenco.

In sostanza ci troviamo semplicemente nella necessità di dover colmare un vuoto sopravvenuto a seguito della soppressione del corso di laurea in chimica e farmacia, soppressione che risale al 1935. Tale vuoto, a tutt'oggi, non è stato ancora colmato e noi continuiamo a trascinarci dietro, per quella inefficienza tipica della burocrazia, concorsi nei quali si fa riferimento ad un titolo di studio inesistente. Talvolta ciò avviene in termini assolutamente anacronistici. Per i laboratori di igiene e profilassi, ad esempio, è richiesta la laurea in chimica e farmacia, ma è altresì richiesto che i partecipanti al concorso non abbiano superato i 35 anni di età... Cosicché gli ammessi al concorso avrebbero dovuto laurearsi alla tenera età di non più di tre anni, dato che la laurea in parola più non esiste – come ho già datto – fin dal lontano 1935.

Quanto all'emendamento preannunciato dall'onorevole Relatore, non mi sembra che lo stesso si possa accogliere. Alcuni articoli, infatti, riguardano esclusivamente l'esercizio farmaceutico, lavoro questo che non può, ovviamente, essere assolto da un laureato in chimica. A parte il fatto che la legge che viene proposta non riguarda che la ammissibilità per i laureati in farmacia ai concorsi, uffici ed impieghi, riservati ai laureati in chimica e farmacia; i laureati in chimica non ci interessano.

Si tratta, perciò, di due cose diverse. La laurea in chimica e farmacia di cui trattasi, si conseguiva con quattro anni di corso universitario, più un anno di pratica professionale. L'attuale laurea in farmacia si consegue con un corso della durata di quattro anni; mentre il corso relativo alla laurea in chimica è stato portato a cinque anni.

Ora, nei casi che ho richiamato, si tratta di riguardare o le mansioni del chimico farmacista nell'esercito, o il laboratorista nei laboratori di igiene e profilassi. Venendo al concreto, qual'è la conoscenza scientifica che si richiede per l'esercizio di una qualsiasi delle professioni alle quali può aspirare il laureato in farmacia? L'insegnamento base al quale si deve fare riferimento è la chimica bromatologica, cioè la indagine sulla composizione degli alimenti, che, nel corso di laurea in farmacia, è uno degli esami complementari, che però quasi tutti i laureai sostengono.

MESSINETTI. Chi è laureato in chimica non può concorrere ai concorsi ai quali sono ammessi i laureati in farmacia.

BARTOLE. È logico. Un laureato in chimica, per esempio, non può concorrere per l'esercizio di una farmacia. Il caso concreto si riferisce ai concorsi per i laboratori di igiene e profilassi ai quali, fino al 1935, potevano partecipare i laureati in chimica e farmacia. Poiché dopo quella data è sopravvenuta la laurea in farmacia – laurea che dà le stesse garanzie – mi sembra che non possa sussistere alcuna preoccupazione. Non si viene quindi a togliere niente a nessuno. Si tratta soltanto di colmare una lacuna.

GASCO. Desidero prendere la parola per portare chiarimenti ai colleghi della Commissione, essendo io laureato in chimica e laureato in farmacia. Il vecchio titolo della

laurea in chimica e farmacia era un titolo della facoltà di farmacia, ove si poteva anche conseguire, dopo due anni di studi il diploma in farmacia. Tale diploma venne poi soppresso e si creò la laurea in farmacia, sempre ancorata però alla facoltà di farmacia.

La laurea in chimica, che esisteva anche in quell'epoca, è una laurea della facoltà di scienze e tale è rimasta con un cambiamento di ordinamento che risale al 1940-41. Fino a quella data, cioè, la laurea in chimica aveva la durata di quattro anni, portata, dopo il 1940-41, a cinque anni. Attualmente, vi sono tre lauree in chimica, tutte con un biennio propedeutico e un triennio di specializzazione: la laurea in chimica a indirizzo organico, la laurea in chimica ad indirizzo inorganico e la laurea in chimica industriale.

Per queste ragioni, io ritengo senz'altro che laddove è richiesta la « laurea in chimica e farmacia » si debba intendere « laurea in farmacia », perché la prima dicitura è ormai anacronistica.

MONASTERIO. Vorrei sapere se nel corso di laurea in chimica l'esame di chimica biologica è obbligatorio; la conoscenza di tale materia è richiesta nei concorsi per i laboratori provinciali di igiene e profilassi?

GASCO. L'esame di chimica biologica è obbligatorio per il corso di laurea in farmacia, mentre è facoltativo per la laurea in chimica. La chimica bromatologica – altro insegnamento annuale che riguarda l'analisi della composizione degli alimenti – è materia facoltativa per ambedue le facoltà. In pratica però, in tutte le università italiane l'insegnamento di chimica bromatologica è tenuto dal titolare di chimica farmaceutica, per cui finisce per diventare una materia quasi obbligatoria; e quindi, per un complesso di ragioni, non credo esistano farmacisti che non abbiano superato anche l'esame di chimica bromatologica.

Come elemento di valutazione direi che la laurea in farmacia presenta indubbi vantaggi agli effetti di una maggiore conoscenza della fisiologia e quindi – per certi aspetti del lavoro nei laboratori – il laureato in farmacia ha una buona conoscenza di un settore che il chimico assolutamente ignora. D'altra parte il laureato in chimica ha conoscenze molto più profonde della fisica, settore che nella facoltà di farmacia non viene molto approfondito e che ha la sua importanza in taluni tipi di analisi che vengono attualmente effettuate nei laboratori provinciali.

Io non credo che la presenza di un laureato in farmacia sarebbe inopportuna, tanto più che mi risulta che molti direttori di laboratori hanno fatto presente che riterrebbero utile la presenza stabile, voluta dalla legge, nei laboratori stessi di un laureato in scienze biologiche, laurea molto affine, praticamente, a quella in farmacia.

DE PASCALIS. Non vorrei che dimenticassimo, nella foga delle discussioni tecniche, che siamo di fronte ad un provvedimento legislativo di scarsissima importanza, destinato soprattutto a puntualizzare una situazione di fatto. E non è il caso di attardarci a studiare i vari tipi di corsi di laurea, il che ci porterebbe a seguire una strada diversa da quella che il provvedimento richiede.

A me pare che la proposta Bartole sia esatta, perché afferma che, laddove è stabilito che ad un determinato concorso sono ammessi candidati in possesso di laurea in chimica e farmacia, deve intendersi che a quel concorso, oltre a tutti gli altri laureati in possesso dei titoli prescritti, possono partecipare anche i laureati in farmacia. Rimane immutato tutto il resto, per quanto riguarda eventuali titoli di perfezionamento richiesti, e così via; come rimangono impregiudicate le posizioni relative alle materie oggetto dei vari corsi di laurea, che comporterebbero considerazioni che non attengono alla nostra competenza e la cui discussione non farebbe altro che complicare la questione.

Ritengo perciò che, non accettando nemmeno l'emendamento del relatore, si possa senz'altro approvare la formulazione proposta dal collega onorevole Bartole che sanziona uno stato di fatto.

DE LORENZO. Sono convinto che bisogna in qualche modo colmare il vuoto derivante dalla soppressione del corso di laurea in chimica e farmacia. Però a me sembra che, al fine di una migliore valutazione, ci dovrebbe essere fornita una documentazione circa le materie oggetto di studio per il corso di laurea in chimica e farmacia (prima della sua soppressione) e quelle dell'attuale corso di laurea in farmacia; e ciò per essere certi che il laureato in farmacia abbia la stessa preparazione, la stessa competenza, del vecchio laureato in chimica e farmacia. Penso che dovremmo attendere questa precisazione, per prendere una decisione ben ponderata; perché con l'articolo unico che ci viene proposto, equiparando la laurea in farmacia a quella in chimica e farmacia e aprendo le porte per la partecipazione a tutti i concorsi ai laureati in farmacia, noi rendiamo la laurea in farmacia molto più importante di quella in chimica, il cui corso dura cinque anni.

Anche per questo motivo penso che sarebbe necessario richiedere sull'argomento il parere della Commissione Istruzione, altrimenti verremmo a stabilire un qualche cosa di diverso nell'attuale ordinamento degli studi universitari.

CAPUA. Non entro nel merito della valutazione, in quanto non sono preparato; però la semplice lettura dell'articolo unico della proposta di legge mi spinge a fare una osservazione.

Ci dice l'onorevole collega che c'è tuttora chi si laurea in farmacia e chi si laurea pure in chimica, realizzando cioè un corredo di studi più completo che non quello attinente alla sola laurea in farmacia. Con l'approvazione dell'articolo proposto noi verremmo a stabilire che anche se una qualche amministrazione necessita di un laureato in chimica e in farmacia, il posto offerto può essere ricoperto *ipso facto* da un laureato in sola farmacia.

Ora, qualora in futuro un'amministrazione richieda una laurea in chimica ed una in farmacia, l'attuale dizione potrebbe determinare equivoci.

GASCO. Ma la laurea in chimica e quella in chimica e farmacia, sono due cose diverse. La laurea in chimica e farmacia è titolo ora sostituito dalla laurea in farmacia. Dove, quindi, il legislatore prima d'ora ha stabilito di ammettere i laureati in chimica, la norma rimane inalterata; dove è invece fatto riferimento ai laureati in chimica e farmacia, noi intendiamo, oggi, aggiungere i possessori del tipo di laurea che si chiama attualmente « laurea in farmacia ».

CAPUA. Tutto questo, stando all'attuale dizione dell'articolo, è appena intuitivo, certo non chiaramente espresso. Cerchiamo, allora, di modificare la formulazione. La nostra, non è un'opposizione al merito della proposta di legge, bensì alla sua articolazione.

PASQUALICCHIO. Sono favorevole alla proposta di legge in discussione, poiché si tratta del riconoscimento legislativo di una situazione di fatto esistente.

MONASTERIO. Desidero aggiungere un ulteriore chiarimento. Quando nei concorsi banditi nel passato si richiedeva la laurea in chimica e farmacia, la si richiedeva, non per sottolineare la necessità di studi di carattere chimico (in questo caso, infatti, si sarebbe parlato chiaramente di laurea in chimica), ma, invece, per sottolineare quella di studi farmaceutici. Inoltre era richiesta la laurea in chimica e farmacia perché tale titolo di studio esisteva: il farmacista era semplicemente un diplomato, dopo un corso di due anni.

PRESIDENTE. Vorrei ricondurre la discussione nei suoi binari. Noi non siamo chiamati né a discutere gli ordinamenti degli studi della laurea in chimica, né quelli relativi alla laurea in farmacia. Credo che sia molto indicativa la lettura dell'articolo 85, riferentesi ai concorsi pubblici per il personale dei laboratori di igiene e profilassi. L'articolo 85 afferma, al secondo comma: « Possono partecipare, secondo le rispettive specialità, coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia, o della laurea in chimica, o della laurea in chimica e farmacia... ».

Il testo è molto chiaro. Possono partecipare a detti concorsi, tre categorie di laureti. Noi intendiamo aggiungere i possessori della laurea in farmacia. Rimangono, perciò, fermi tutti i diritti dei laureati in chimica. Partecipavano prima al concorso, continueranno a parteciparvi anche dopo l'approvazione del progetto di legge in esame. La variante che si intende apportare consiste nel fatto che, oltre le categorie ora menzionate, parteciperanno alle prove di concorso i possessori di una laurea in farmacia, laurea che ha oggi sostituito quella in chimica e farmacia. Ecco, dunque, che l'emendamento preannunciato dall'onorevole Barberi non ha ragione di esistere.

Noi legiferiamo, non innovando nulla. Oggi l'università non rilascia più una determinata laurea, che è stata sostituita da un'altra. Il legislatore intende fare in modo che sia aggiunta la laurea in farmacia, laddove si richiede la vecchia laurea in chimica e farmacia. Rimane immutato tutto ciò che attiene i laureati in chimica.

CAPUA. Per quale motivo ad un concorso per un laboratorio di igiene e profilassi un laureato in chimica biologica non può partecipare?

PRESIDENTE. E chi lo ha detto? Può partecipare. Però in Italia non esiste la laurea in chimica biologica, esiste la laurea in medicina e chirurgia.

DE LORENZO. Bisogna vedere se la laurea in chimica e farmacia è identica alla laurea in farmacia.

PRESIDENTE. Le faro vedere le tabelle delle materie obbligatorie: coincidono.

BARBERI, *Relatore*. Vorrei spiegare per quale ragione mi sono riservato di proporre l'emendamento. Io mi riferisco intanto all'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie, in cui è detto che la commissione per la con-

cessione dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è nominata dal prefetto ed è composta del medico provinciale, di un esperto in materia giuridica, di un farmacista e di un chimico-farmacista. Lo spirito della legge era pertanto quello di mettere nella Commissione non soltanto un farmacista, ma anche un esperto in chimica. Nello spirito della legge quella Commissione doveva essere composta anche da un chimico-farmacista, cioè da un laureato che avesse avuto un più ampio orizzonte di quello posseduto dal farmacista. E non vedo la ragione per cui, in questo caso specifico, non dobbiamo ammettere che, accanto ad un farmacista, ci possa essere anche un chimico, se il prefetto ritiene di poterlo nominare.

La stessa cosa dicasi per quanto riguarda il regolamento per la fabbricazione e la vendita di vaccini, del 3 marzo 1927; con la formulazione della proposta di legge 1021 si escluderebbero dalla possibilità di accedere alla direzione delle officine proprio i chimici.

Perché non si vuole far concorrere anche i chimici? Per quanto riguarda l'esercizio delle farmacie, di cui all'articolo 4 del regio decreto 1938, i farmacisti sono protetti dall'obbligo per i concorrenti di presentare il certificato di abilitazione all'esercizio delle farmacie.

PRESIDENTE. Onorevole Barberi, l'articolo 105, quando parla di un farmacista e di un chimico-farmacista, intende due figure nettamente distinte. Il farmacista, che la legge voleva in quella commissione, non era altro che il farmacista, cioè chi aveva quel diploma, rilasciato dalla scuola di farmacia e non un laureato; accanto a questa categoria di farmacisti non laureati, c'era il chimico-farmacista fornito della laurea. La legge non poteva dire diversamente, perché in quel momento esisteva la laurea in chimica e farmacia, non la laurea in farmacia. Oggi noi diciamo soltanto di sostituire alla laurea in chimica e farmacia – che non c'è più – la laurea in farmacia. Mentre è chiaro che resta invariata tutta la legislazione che si riferisce ai laureati in chimica.

BEMPORAD. Mi sembra che la maggioranza, se non la totalità, dei colleghi, siano dell'opinione che questa proposta di legge debba semplicemente correggere uno stato di fatto che si è modificato e dire, cioè, chiaramente che i diritti che prima erano propri dei laureati in chimica e farmacia, sono oggi propri dei laureati in farmacia. Laddove potevano prima concorrere i laureati in chimica e farmacia, oggi possono concorrere anche i laureati in farmacia, senza con questo pregiudicare i diritti dei laureati in chimica.

Pertanto, se si tratta soltanto di un articolo di legge che sostituisce ad una dicitura un'altra, mi si consenta di dire che, forse, un'enunciazione più chiara eviterebbe qualsiasi equivoco: si potrebbe allora collocare tra virgolette la « laurea in chimica e farmacia ». Oppure dire: « il possesso della soppressa laurea in chimica e farmacia ».

DE PASCALIS. Non è la laurea che è stata soppressa, ma il corso di studi.

BEMPORAD. Dove si legge « il possesso della laurea in chimica e farmacia », potrebbe essere inteso che si tratta del possesso della laurea in chimica e della laurea in farmacia. Se invece diciamo « della soppressa laurea in chimica e farmacia » eviteremo certamente qualsiasi equivoco di interpretazione.

CAPUA. Mi pare che, così facendo, si sia implicitamente riconosciuta l'esattezza delle mie osservazioni. Sono d'accordo.

BARTOLE. Se mi si consente, l'emendamento più semplice sarebbe quello di mettere fra due virgolette le parole « chimica e farmacia ».

BEMPORAD. Meglio aggiungere: « ...modificata con regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044 ».

PRESIDENTE. Credo sia opportuno far risultare chiaramente dal verbale che scopo del progetto di legge è quello di rendere accessibile ai laureati in farmacia la partecipazione ai concorsi, uffici o impieghi per i quali è prescritto il possesso della laurea in chimica e farmacia, che il regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, più non contempla. È necessario precisare che nulla è innovato per quanto riguarda l'ammissibilità ai concorsi per i laureati in chimica e per coloro che conseguirono la laurea in chimica e farmacia anteriormente alla data di entrata in vigore del citato regio decreto del 1935, n. 2044.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BARBERI, *Relatore*. Non ho altro da aggiungere a quanto detto in precedenza. Mi riservo di chiarire meglio in seguito le ragioni dell'emendamento da me preannunciato.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, dopo la sua ampia ed esauriente precisazione, concordo con quanto ella ha detto e dichiaro che il Governo è favorevole al provvedimento.

Si tratta, evidentemente, di colmare una lacuna sorta in seguito alla emanazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044. Fino

a quell'epoca venivano ammessi ai concorsi i laureati in chimica e quelli in chimica e farmacia. Allora la laurea in chimica e farmacia esisteva, perché esisteva anche il diploma in farmacia; mentre ora esiste solamente la laurea in farmacia, essendo stato abolito il diploma. Così la dizione « chimica e farmacia » relativa alla laurea, è diventata semplicemente « farmacia », non essendovi più possibilità di equivoco fra diplomati e laureati. Per questo motivo l'articolo unico della proposta di legge Bartole mira semplicemente a modificare in questo senso la dizione.

Devo anche aggiungere che sono stato incaricato dai ministeri interessati all'approvazione di questa legge di informare la Commissione del loro pieno assenso, senza che siano sorte perplessità. Così ha dato il suo assenso il Ministero della riforma burocratica e quello della pubblica istruzione.

Perciò il Governo concorda con il testo dell'articolo unico proposto dall'onorevole Bartole, e non si oppone a quegli emendamenti che chiariscano vieppiù l'articolo stesso, secondo il pensiero emerso chiaramente dalla discussione; e soprattutto chiariscano che la laurea in chimica e farmacia non è stata soppressa ed ha pieno valore per coloro che ne fossero attualmente in possesso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

« Ad ogni concorso, ufficio o impiego, per l'accesso al quale sia prescritto dalle vigenti norme di legge o di regolamento il possesso della laurea in chimica e farmacia, sono altresì ammessi i laureati in farmacia ».

BARBERI, *Relatore*. Io proporrei di aggiungere, dopo le parole « laurea in chimica e farmacia », le altre: « oltre ai laureati in chimica ». Vorrei meglio chiarire le ragioni di questo emendamento. All'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie è previsto che a far parte della Commissione per la concessione delle autorizzazioni ad aprire ed esercitare una farmacia, il prefetto chiami un farmacista e un chimico-farmacista o un chimico. Secondo me il prefetto, con questa dizione, può chiamare un chimico o un formacista, mentre, approvando l'articolo unico così com'è, è chiaro che il prefetto chiamerà a far parte della Commissione sempre un laureato in farmacia e mai più un laureato in chimica. Occorre una modificazione nel senso che i laureati in chimica non vengano danneggiati.

GASCO. Ma nemmeno allora il prefetto poteva chiamare un chimico.

PRESIDENTE. Onorevole Barberi, la dizione « un farmacista e un chimico-farmacista » si riferisce all'epoca in cui il farmacista era il diplomato in farmacia, mentre il chimico-farmacista era laureato. Essendo stato abolito il diploma in farmacia e non essendovi più possibilità di confusione, ora la laurea si consegue direttamente in farmacia.

BARBERI, *Relatore*. In relazione all'articolo 105 sopracitato, come sarebbe inopportuno escludere dalla Commissione il farmacista, io ritengo che sarebbe utile che di essa potesse far parte anche un chimico. Un altro caso riguarda il regolamento per la fabbricazione e vendita di vaccini.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono assolutamente contrario a quanto proposto dall'onorevole Barberi perché, se dovesse passare un suo emendamento in tal senso, dovrei chiedere la remissione del provvedimento in Aula.

Infatti noi stiamo discutendo un provvedimento proposto dall'onorevole Bartole che, come dice il titolo, prevede l'ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici ed impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia; l'onorevole Barberi propone invece la modifica della composizione di una Commissione che niente ha a che vedere con questa legge, e che non è, perciò, in questo momento, di nostra competenza.

BARBERI, *Relatore*. Non è così, tanto è vero che l'onorevole Bartole cita anche l'articolo 105, concernente proprio la composizione di una Commissione.

PRESIDENTE. Evidentemente, se lei insiste, onorevole Barberi, porremo in votazione il suo emendamento. Vorrei farle rilevare, però, ancora una volta, come l'intendimento del collega Bartole fosse di far sì che, a coloro che erano ammessi a determinati concorsi per il fatto di essere in possesso della laurea in chimica e farmacia, fossero aggiunti coloro che oggi posseggono la laurea che sostituì, a suo tempo, quella di cui sopra, cioè la laurea in farmacia.

Il suo emendamento viene, invece, ad allargare la sfera del provvedimento. La pregherei di non insistere sul suo emendamento; se, eventualmente, ritenesse che la proposta di legge viene in qualche modo a danneggiare la categoria dei chimici, si farà promotore di un provvedimento che sottoporrà all'esame del Parlamento.

BARBERI, *Relatore*. Non insisto, dopo le dichiarazioni del Governo, perché non vorrei fare insabbiare una legge di cui riconosco l'utilità. Ho già espresso il mio parere: resta pur fermo che con la formulazione proposta noi danneggiamo i chimici in questo settore.

PRESIDENTE. Sia ben chiaro che la nostra intenzione non è certo quella di danneggiare i chimici, ma di ammettere ai concorsi aperti ai laureati in chimica e farmacia, anche i laureati in farmacia.

BEMPORAD. Io proporrei di sostituire le parole « il possesso della laurea in chimica e farmacia » con le altre « il possesso della già denominata laurea in chimica e farmacia ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bemporad.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo unico con la modifica testé approvata:

« Ad ogni concorso, ufficio o impiego, per l'accesso al quale sia prescritto dalle vigenti norme di legge o di regolamento il possesso della già denominata " laurea in chimica e farmacia ", sono altresì ammessi i laureati in farmacia ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

ALBONI. Desidererei conoscere dall'onorevole Sottosegretario, se lo stesso ha notizia delle interrogazioni che stanno arrivando sul tavolo del ministro della sanità, a seguito di quanto stabilito dalla Presidenza dell'O.N.M.I., con circolare n. 726 del 24 marzo 1964. Con tale circolare si invitano le federazioni provinciali ad attenersi scrupolosamente alle seguenti disposizioni: 1) sospendere immediatamente, e comunque non oltre il 30 maggio 1964, l'attività di tutti i refettori materni sia isolati che funzionanti presso la Casa della madre e del bambino e ridimensionare le altre istituzioni; 2) eliminare qualsiasi forma di assistenza *una tantum* (sussidi, lettini, copertine, corredini, ecc.); 3) limitare l'affidamento ad istituti educativo-assistenziali soltanto per quei minori che si trovino in effettivo stato di abbandono per inesistenza della famiglia.

Conseguenza prima di questo provvedimento, onorevole Sottosegretario, è stato il determinarsi di uno stato di agitazione tra il personale dell'O.N.M.I., per non parlare delle migliaia di madri finora assistite dall'Opera. Il personale non è, per lo meno per il momento, minacciato di licenziamento, ma è costretto a subire decurtazioni di salario che, alla luce della attuale situazione economica, non possono essere assolutamente consentite.

È per questa ragione che a Milano è in corso lo sciopero del personale dell'Opera nazionale maternità infanzia, sciopero che, oltre al personale, interessa circa 3 mila bambini. La decurtazione di cui ho parlato sarebbe dell'entità di sei-sette mila lire al mese. È chiaro come, nella attuale situazione, il tutto è assolutamente inaccettabile.

Ho presentato un'interrogazione circa un mese e mezzo fa, in materia, senza avere, peraltro, risposta alcuna. Del resto è abitudine, quella di lasciare cadere le interrogazioni; questo ne è un esempio classico. È necessario un intervento. Gli asili nido rimangono chiusi per oltre 4 ore al giorno, con il disagio che è facile immaginare.

Trovi il Governo i mezzi necessari per superare questa difficile situazione; non è pensabile che si possano lasciare senza assistenza migliaia di bambini.

PERINELLI. Mi associo a quanto detto dal collega Alboni, e sollecito, una risposta ad analoga interrogazione, da me presentata un mese fa al ministro della sanità.

MONASTERIO. Anch'io mi associo alle parole del collega Alboni.

BIAGINI. Vorrei sollecitare la discussione della proposta di legge Berlinguer Mario ed altri sulle provvidenze in favore dei tubercolotici assistiti dai consorzi provinciali antitubercolari e dal Ministero della sanità.

GRAZIOSI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei dire agli onorevoli Alboni e Perinelli che la pioggia di proteste arriva sul tavolo del ministro e anche, parzialmente, sul tavolo del sottosegretario: ci siamo naturalmente preoccupati di affrontare la situazione.

Anche per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Biagini, posso assicurare che interesserò tempestivamente il ministro Mancini per una sollecita definizione delle questioni sollevate.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

BARTOLE: « Ammissibilità dei laureati in farmacia ai concorsi, uffici e impieghi riservati ai laureati in chimica e farmacia » (1021):

Presenti e votanti	20
Maggioranza	11
Voti favorevoli . . .	19
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni, Barba, Barberi, Bartole, Bemporad, Berretta, Biagini, Cortese Giuseppe, De Maria, De Pascalis, Gasco, Giorgi, Messinetti, Monasterio, Pasqualicchio, Perinelli, Pierangeli, Spinelli, Urso e Usvardi.

Sono in congedo:

Buffone, Gennai Tonietti Erisia e Lattanzio.

La seduta termina alle 18,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI